



COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

www.comune.santelena.pd.it

Via 28 Aprile, 1 - 35040 Sant'Elena (Pd) Tel. 0429/ 98695

E-Mail segreteria@comune.santelena.pd.it

PEC: santelena.pd@cert.ip-veneto.net

R.P. n. /2025

ORDINANZA DEL SINDACO N. 09 DEL 10/10/2025

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PERIODO COMPRESO dal 01/11/2025 fino al 30/04/2026 - PREVISTE DALLE DGRV 836/17, DGRV 238/21, DGRV1089/21 E DALLA DISPOSIZIONE n. 45 DEL 11/09/2025 DEL TAVOLO TECNICO ZONALE PROVINCIALE – ORDINANZA PER IL RELATIVO RECEPIMENTO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, ed in particolare l'art. 9, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza di adottare i piani che prevedano le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione;
- il Consiglio Regionale, con D.C.R n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) quale strumento di valutazione della qualità dell'aria nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;
- il suddetto Piano prevede la costituzione per ogni Provincia del Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e di coordinamento delle misure a livello comunale;
- il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali e nel 2005, con Disposizione n. 1 del 01/02/2005, il Tavolo Tecnico Zonale ha approvato il Regolamento di Funzionamento;
- con DGRV 1855 del 29/12/2020 la Regione Veneto ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata con DGRV n. 2130 del 23/10/2012 ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155;
- che il D.L. n. 121/2023 del 12/09/2023 (convertito con Legge n. 155 del 06/11/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi “piani di qualità dell'aria” modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

- che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025;

VISTA la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 155 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs. n.155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV n. 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);

VISTA la DGRV n. 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

PRESO ATTO che con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

PRESO ATTO che con nota del 27 agosto 2024, pervenuta al prot. Comunale n. 4842 del 29/09/2025, la Provincia di Padova ha inviato le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, come definite nell'incontro del 11/09/2025 del Tavolo Tecnico Zonale ed approvate dallo stesso con Disposizione n. 45 del 11/09/2025. Tale disposizione suddivide le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per livello di allerta (verde, arancione e rosso) e in funzione dell'appartenenza territoriale dei Comuni;

PRESO ATTO che il comune di Sant'Elena in applicazione della Disposizione n. 45 sopra richiamata appartiene territorialmente al gruppo **"COMUNI FUORI AGGLOMERATO E MINORI DI 10.000 ABITANTI"**

RITENUTO opportuno, in applicazione della Disposizione n. 45 sopra richiamata, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti,

Richiamati:

- la L.R. n. 33 del 16/04/1985 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, artt. 50 e 54, recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- la L.R. Veneto n. 11 del 13/04/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

- la L. n. 10 del 09/01/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e per tutto il territorio comunale, per le motivazioni indicate in premessa, di applicare, nel periodo dal 1 novembre 2025 fino al 30 aprile 2026, l'attuazione delle seguenti misure di cui all'allegato 4 “*Comuni fuori agglomerato e inferiori a 10000 abitanti*” della Disposizione n. 45 del 11/09/2025 della Provincia di Padova per l'intero territorio comunale:

➤ **in condizione di allerta 0 “LIVELLO “VERDE”:**

- divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria. Il numero di fuochi d'artificio, e il numero di falò, le dimensioni e l'ingombro degli stessi, previsti per ognuno dei due eventi, sarà comunicato preventivamente al TTZ Provinciale con apposito Modulo all.3 della nota Prot. Provinciale n. 67512 del 22/09/25. (*)*si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni, nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò*;
- limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- (Azione E.3.c) obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza <= a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva “4 stelle” o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e averti emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva “4 stelle” o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente

n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- g) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

➤ **in condizione di allerta 1 “LIVELLO ARANCIO”**

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b) divieto di:
 - falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;
- c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- e) obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza <= a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- g) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- h) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

➤ **in condizione di allerta 2 "LIVELLO ROSSO"**

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b) divieto di:
 - falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;
- c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
- e) obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15;

mg/Nm³; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);

- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- g) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- h) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

ALL. 1 AUTOCERTIFICAZIONE DEROGHE LIMITAZIONE CICOLAZIONE

ALL. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEROGHE DOMENICHE ECOLOGICHE.

AVVISA

Le misure temporanee di primo livello “Arancione” e di secondo livello “Rosso” verranno attivate e disattivate sulla base delle verifiche effettuate da ARPAV e conseguente avviso agli Enti tramite l'emissione di un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Le misure di cui al primo livello “Arancione” e secondo livello “Rosso” entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il cittadino può verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultando il proprio installatore.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Sant'Elena e reso noto al pubblico attraverso l'affissione nei luoghi consueti.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento a:

- Provincia di Padova
- Polizia Municipale di Este
- Al comando stazione Carabinieri di Solesino

Nonché pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SINDACO
Dott.ssa VALENTINA BUSINAROLO
documento firmato digitalmente

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da utilizzare per la circolazione nel territorio comunale dal 01/10/2025 al 30/04/2026

secondo l'Ordinanza del Sindaco n. ...

Il/La sottoscritto/a , nato/a il

a residente a

in Via n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data alle ore

con il mezzo targato

si recherà in via

per una delle seguenti motivazioni:

- assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui, l'acquisto di beni di prima necessità;
- impossibilità a recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro; (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione*);
- attività cantieristica edile o su strada (solo per veicoli (N2, N3) afferenti a tali attività:
sede e durata cantiere: (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro*));
- attività cantieristica collegata ai fondi del PNRR solo per veicoli (N1, N2, N3):
sede e durata cantiere: (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro*));
- trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- personale sanitario e tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

- trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni (*compilare con i riferimenti della/e scuola/e e se necessario aggiungere in fondo alla dichiarazione ulteriori istituti*);

nome scuola:

tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....

nome/cognome del/dei minore/i:.....

.....

orario inizio:.....orario fine:.....

nome scuola:

tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....

nome/cognome del/dei minore/i:.....

.....

orario inizio:.....orario fine:.....

- trasporto collettivo degli atleti (limitato ai veicoli delle società sportive muniti di chiara identificazione).
- veicolo destinato alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire documentazione contrattuale attestante l'acquisto del nuovo veicolo*).

Data.....

Il/La dichiarante

Nota: al momento della presentazione alle Autorità preposte ai controlli esibire contestualmente patente di guida o documento di identità valido.

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da utilizzare per la circolazione all'interno del Centro Storico durante le domeniche ecologiche del secondo l'Ordinanza del Sindaco n.....

Il/La sottoscritto/a nato/a il

a residente a

in Via n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data alle ore

con il mezzo targato

si recherà in via

per una delle seguenti motivazioni:

- assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui, l'acquisto di beni di prima necessità;
- organizzazione di vari eventi all'interno dell'area di cui al punto ... dell'Ordinanza del Sindaco, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi:
nome evento:luogo evento:
- impossibilità a recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro;
- attività cantieristica collegata ai fondi del PNRR solo per veicoli (N1, N2, N3): sede e durata cantiere:..... (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro*);
- recarsi a ceremonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio (limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - colore verde);
- trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- personale sanitario e tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

- particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- trasporto collettivo degli atleti lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti (riservato ai veicoli delle società sportive muniti di chiara identificazione della società sportiva e veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, organizzato dalle società sportive)

luogo evento:

nome dell'associazione sportiva:.....

- in occasione della Maratona del 27/04/2025 trasporto dei partecipanti iscritti a manifestazioni sportive, dei direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari;

Data.....

Il/La dichiarante

Nota: al momento della presentazione alle Autorità preposte ai controlli esibire contestualmente patente di guida o documento di identità valido